# Anno XL - N. 9 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art, 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

### REPUBBLICA ITALIANA

# **RegioneLombardia BOLLETTINO UFFICIALE**

MILANO - GIOVEDÌ, 14 GENNAIO 2010

### 3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

66

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI	
Deliberazione Giunta regionale 16 dicembre 2009 - n. 8/10833	(5.3.1)
Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo S	Sud Milano



### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

D.g.r. 16 dicembre 2009 - n. 8/10833

(5.3.

Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano (art. 19, l.r. n. 86/83)

### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano è finalizzata a rafforzare il regime di tutela del fontanile Rile, localizzato in Comune di Settala, attraverso la definizione di nuovi azzonamenti disciplinati da apposita normativa;

Visto:

- la Direttiva 1992/43/CEE «Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»:
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;
- la d.g.r. 3 agosto 2000 n. 7/818 «Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)»;
- la d.g.r. 26 novembre 2008 n. 8/8515 «Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti Locali»;

Preso atto che:

- con deliberazione n. rep. gen. 64/2007 prot. 148891/2007/2 agosto 2005/8156 del 13 dicembre 2007, il Consiglio Provinciale della Provincia di Milano ha adottato la variante parziale al PTC del Parco Agricolo Sud Milano;
- con nota prot. 0189292/2008/2.8/2005/8156 del 6 agosto 2008, il Direttore del Parco ha attestato che il provvedimento di adozione della predetta variante ha seguito l'*iter* indicato dall'art. 19 della l.r. n. 86/83 e che non sono pervenute osservazioni in fase di pubblicazione;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni in Regione Lombardia;

Dato atto che:

- con disposizione dirigenziale n. 181/2009 del 23 luglio 2009, il Parco ha attestato l'assenza di qualsiasi significativo effetto della variante sull'ambiente e sui siti della Rete Natura 2000 e ha disposto l'esclusione della stessa dalla procedura di V.A.S. e di Valutazione di Incidenza;
- con nota del 6 agosto 2009 prot. T1.2009.0015358, la Struttura Valorizzazione Aree Protette e Difesa della Biodiversità della Regione Lombardia, valutata la dichiarazione del Parco, ha escluso la possibilità di incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, riconoscendo anzi un potenziale effetto positivo della variante sulla connettività della Rete stessa;

Vista la relazione tecnica in cui il Parco evidenzia:

- l'importanza dei fontanili, quali ambienti di rifugio per molte specie, animali e vegetali, ed elementi di elevato valore naturalistico, paesaggistico ed storico-culturale all'interno del territorio del parco;
- le caratteristiche naturalistiche e ambientali di rilievo del fontanile Rile, tali da annoverarlo tra i fontanili più interessanti del parco e da richiedere una specifica disciplina per la sua tutela;

Vista la relazione istruttoria della U.O. Parchi e Aree Protette; Considerato che la variante nel comune di Settala è finalizzata a rafforzare il livello di tutela del fontanile Rile, per conservarne e incrementarne il valore naturalistico e ambientale, e a potenziare le reti ecologiche esistenti, attraverso l'integrazione di un apposito articolo nelle Norme Tecniche di Attuazione del PTC e la definizione di due nuovi azzonamenti denominati rispettivamente:

• «zona a monumento naturale», di superficie pari a circa 1,56 ettari, a salvaguardia delle teste di fontanile circondate da un importante frammento di bosco planiziale in buono stato di conservazione e con un sottobosco ricco e differenziato;

• «area di rispetto della zona a monumento naturale», di superficie pari a circa 11,33 ettari, a tutela dell'ambiente circostante caratterizzato da aree agricole con filari lungo i corsi d'acqua;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1. di approvare i seguente elaborati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
  - stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione contenente l'art.
    30 bis «Zona a monumento naturale del fontanile Rile»;
  - tavola 1 «Comune di Settala Stralcio della tavola n. A25», costituita da n. 1 foglio, in scala 1:10.000, limitatamente alle aree oggetto di variante, che modifica la Tavola n. A25 del PTC del Parco Agricolo Sud Milano, allegata alla d.g.r. 3 agosto 2000 n. 7/818;
- 2. di riconfermare in ogni altra parte il PTC del Parco Agricolo Sud Milano approvato con d.g.r. 3 agosto 2000 n. 7/818;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni



### PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Variante Parziale al Piano Territoriale di Coordinamento

### Stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione

Art. 30 bis

«Zona a monumento naturale del fontanile Rile»

- 1. Sono individuate, con apposito simbolo grafico nelle tavole di piano, la zona a monumento naturale del fontanile Rile e la relativa area di rispetto, ricadenti nel comune di Settala.
- 2. Le finalità della zona a monumento naturale e della relativa area di rispetto sono:
  - la conservazione ed il potenziamento naturalistico delle tipiche biocenosi del fontanile e del bosco planiziale;
  - il mantenimento ed il recupero funzionale del fontanile e del reticolo idrografico superficiale;
  - la tutela delle specie zoologiche e biologiche caratteristiche ed il recupero delle massime potenzialità faunistiche del sito:
  - il potenziamento delle siepi e dei filari della campagna coltivata;
  - la promozione e la regolamentazione della ricerca scientifica e della fruizione controllata e sostenibile del sito.
  - 3. Nella zona a monumento naturale è fatto divieto di:
    - realizzare edifici, strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche, infrastrutture in genere, che non siano connesse alla tutela dell'area e alla sua fruizione naturalistica, e in tal caso programmate esclusivamente dall'ente gestore;
    - b. mutare la destinazione a bosco dei suoli;
    - c. alterare o danneggiare l'ambiente boschivo, disboscare e effettuare il taglio colturale del bosco, nonché di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di fasce arboree ed arbustive, fatte salve esigenze di pubblica incolumità ed esigenze fitosanitarie, ad esclusione degli interventi programmati dall'ente gestore riguardanti la manutenzione ordinaria del bosco e del fontanile;
    - d. eliminare la vegetazione erbacea, arbustiva o arborea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge regionale 31 marzo 2008 n. 10, e tagliare la vegetazione palustre e acquatica del fontanile, delle rogge e dei corsi d'acqua, se non espressamente programmato dall'ente gestore per il mantenimento della funzionalità idraulica o per il contenimento di specie vegetali esotiche;
    - e. realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;
    - f. realizzare cave ed esercitare attività che comportino modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
    - g. effettuare interventi che modifichino il regime e la composizione delle acque, fatto salvo quanto direttamente programmato dall'ente gestore al fine di un miglioramento ambientale;
    - realizzare scarichi in acque superficiali di qualunque natura:
    - realizzare pioppeti artificiali o altre colture arboree a rapido accrescimento;
    - j. esercitare l'agricoltura;
    - k. esercitare il pascolo;
    - realizzare discariche di rifiuti ovvero costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dimessi, anche se in forma controllata;
    - m. raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, compresi i funghi, fatte salve attività di ricerca espressamente autorizzate dall'ente gestore;
    - n. introdurre specie animali o vegetali alloctone e comunque realizzare interventi che alterano l'equilibrio biologico delle specie animali o vegetali;
    - svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, effettuare il campeggio e picnic;
    - p. accendere fuochi;
    - q. accedere alle aree al di fuori degli appositi ingressi e percorsi indicati, ad eccezione delle attività di studio e ricerca autorizzate dall'ente gestore;

- r. abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- s. produrre rumori, suoni e luci con mezzi meccanici diversi da quelli utilizzati nelle attività di miglioramento ambientale intraprese dall'ente gestore;
- t. effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura se non autorizzati dall'ente gestore;
- u. esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazione alla qualità dell'ambiente, ad esclusione di quelle condotte dall'ente gestore finalizzate al mantenimento degli ecosistemi esistenti.
- 4. Nell'area di rispetto della zona a monumento naturale è fatto divieto di:
  - a. realizzare le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti a), b), e), f), g), h), l), p), r) del comma 3;
  - effettuare il taglio di pioppeti, il taglio della vegetazione palustre e acquatica delle rogge e dei corsi d'acqua, anche della rete irrigua nel periodo compreso tra il 1º marzo e il 31 luglio.
- 5. È consentita la fruizione ai fini scientifici, didattici e ricreativi, senza che ciò comporti la creazione di attrezzature per la sosta, ma esclusivamente la realizzazione di percorsi pedonali e la manutenzione ed il miglioramento funzionale di quelli esistenti. Gli interventi dovranno essere realizzati, previo parere dell'ente gestore, nel massimo rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.
- 6. Gli interventi finalizzati alla conservazione e alla manutenzione del fontanile, del bosco e del reticolo idrografico possono essere promossi dai proprietari e dai conduttori delle aree di cui ai commi 3 e 4 previa programmazione, in accordo con l'ente gestore, delle attività da realizzare con indicazione dei tempi e delle modalità di esecuzione.





# PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Variante al Piano Territoriale di Coordinamento

TAV.1 - Comune di SETTALA

Stralcio della TAV.A25

### LEGENDA

- Ambito di variante
- X Territori agricoli di cintura metropolitana (art. 25)
- Zona di tutela e valorizzazzione paesaggistica (art.34)
- Zona a monumento naturale (art.30 bis)
- Area di rispetto del monumento naturale (art.30 bis)
- Fontanili (art.41)
- Rogge e canali (art.42)

SCALA 1:10.000





## PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Variante al Piano Territoriale di Coordinamento

TAV.1 - Comune di SETTALA

Stralcio della TAV.A25

SCALA 1:10.000

- Ambito di variante
- \*\*Territori agricoli di cintura metropolitana (art. 25)
- Zona di tutela e valorizzazzione paesaggistica (art.34)
- Zona a monumento naturale (art.30 bis)
- Area di rispetto del monumento naturale (art.30 bis)
- Fontanili (art.41)
- Rogge e canali (art.42)

